

CUC DISTRETTO RIMINI - COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA

Provincia di Rimini

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L' ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN CENTRO SPECIALIZZATO SOCIO EDUCATIVO E DIDATTICO INTEGRATO PER MINORI CON BISOGNI SPECIALI GRAVI DA REALIZZARSI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI RIMINI.

CIG A026EE14E6

Premesse:

L'art. 128 del D.lgs n. 36/2023 in tema di servizi sociali al comma 5 prevede espressamente che le finalità di cui agli articoli 62 (aggregazione e centralizzazioni delle committenze) e 63 (qualificazioni delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza) sono perseguite anche tramite le forme di aggregazione previste dalla normativa di settore con particolare riguardo ai distretti sociosanitari e a istituzioni analoghe.

Gli Enti Locali del Distretto socio sanitario di Rimini hanno stipulato in data 31/12/2020 la nuova Convenzione sulla gestione associata dell'integrazione socio sanitaria "ACCORDO PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' RELATIVE A SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SOCIO-SANITARI E SANITARI TRA L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E GLI ENTI DEL DISTRETTO di Rimini che istituisce una Unità Organizzativa unica per la non autosufficienza per disabili e anziani di ambito distrettuale, nonché la nuova convenzione PER LA GESTIONE ASSOCIATA E INTEGRATA DEI PERCORSI A FAVORE DEI MINORI.

In attuazione delle sopradette convenzioni , con atto rep.atti privati n. 8/2021, è stato riconfermato il mantenimento della Centrale Unica di Committenza per l'affidamento dei servizi relativi in cui il Comune di Bellaria Igea Marina svolge la funzione di Centrale di committenza per conto del Distretto.

Il Comitato di Distretto di Rimini ha dato indicazioni sull'avvio delle procedure di gara per L' ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN CENTRO SPECIALIZZATO SOCIO EDUCATIVO E DIDATTICO INTEGRATO PER MINORI CON BISOGNI SPECIALI GRAVI DA REALIZZARSI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI RIMINI.

Il servizio è rivolto a bambini con bisogni speciali gravi certificati di età compresa tra i 3 e gli 11 anni residenti nel Comune di Rimini ed è finalizzato a favorire una migliore autonomia personale e una migliore integrazione sociale proseguendo e rinforzando, in orario post scolastico, gli interventi educativi, socio-riabilitativi e didattici specializzati in raccordo con i servizi scolastici. Tali interventi, ampliando il tempo di esposizione alle attività già attuate in orario scolastico, hanno l'obiettivo di:

a) sostenere e rinforzare l'acquisizione, il mantenimento e lo sviluppo delle abilità di autonomia relazionale, delle competenze comunicative e cognitive in relazione alle diverse potenzialità individuali, e in armonia con il Piano educativo individualizzato predisposto dall'Azienda USL della Romagna – ambito di Rimini (Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza);

b) Sostenere le famiglie nel compito educativo dei loro figli con bisogni speciali gravi;

c) Svolgere attività di sostegno pomeridiano alle attività scolastiche;

d) Acquisire competenze specifiche e autonomia.

Amministrazione Giudicatrice: Il Comune di Bellaria Igea Marina svolge la funzione di Centrale di committenza per conto del Distretto socio sanitario di Rimini .

Con Determinazione del Responsabile CUC Distretto Rimini n. 1088 del 09/11/2023 si è stabilito di esperire procedura aperta sensi dell'art.71 del D.Lgs n. 36/2023 per il servizio L' ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN CENTRO SPECIALIZZATO SOCIO EDUCATIVO E DIDATTICO INTEGRATO PER MINORI CON BISOGNI SPECIALI GRAVI DA REALIZZARSI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI RIMINI.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs n. 36/2023 da aggiudicarsi secondo il principio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art.108 comma 2 del D.lgs n. 36/2023) sulla base dei seguenti criteri: offerta tecnica, punteggio max 90 punti, offerta economica , punteggio max 10 punti .

Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 36/20230, la procedura di gara è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SATER Sistema di acquisti telematici della Regione Emilia-Romagna accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> .

La durata del procedimento è prevista pari a sei mesi massimi dalla pubblicazione del bando , salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato II.3 del D.lgs n. 36/2023.

Il luogo di svolgimento del servizio è nell'ambito del Comune di Rimini - codice NUTS: ITH59
CIG A026EE14E6

Il Responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 è il Dott. Fabio Mazzotti, Capo Dipartimento servizi di comunità del Comune di Rimini Ente Capofila del Distretto socio sanitario Rimini.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Dott. Ivan Cecchini, tel. 0541/343721, nella sua qualità di Dirigente responsabile della CUC di Distretto Rimini , Indirizzo di posta elettronica:
i.cecchini@comune.bellaria-igea-marina.rn.it .

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 36/2023 , la procedura di gara è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SATER Sistema di acquisti telematici della Regione Emilia-Romagna accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> .

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

1.1 REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici Numero Verde 800 810 799 da telefonia fissa nazionale per assistenza e supporto tecnico sull'utilizzo della piattaforma di e-procurement.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali Comunicazioni.

1.2 CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle guide per l'utilizzo del sistema telematico regionale accessibili al sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

In caso di accertati e prolungati mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it, sottosezione "Bandi di gara", dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

In ogni caso il concorrente esonera la Stazione appaltante, nonché Intercent_ER da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento di SATER avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti>.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

1.3 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle guide per l'utilizzo del Sistema telematico regionale accessibili al sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.4 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma SATER. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali Comunicazioni.

2. DOCUMENTAZIONE, COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI

2.1 DOCUMENTAZIONE : La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara
- Disciplinare di gara
- Allegato 1 – Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative DGUE
- Allegato 2 – Modello dichiarazione possesso requisiti capacità tecnica professionale
- Allegato 3 - Modello dichiarazione avvalimento NON MIGLIORATIVO
- Allegato 4 - Modello dichiarazione avvalimento MIGLIORATIVO
- Allegato 5 – Modello DICHIARAZIONE integrativa dell'offerta ECONOMICA
- Allegato 6 Modello attestazione assolvimento imposta di bollo.

Capitolato speciale di appalto

Schema di contratto

Prospetto dipendenti

In merito al DGUE si precisa che l'operatore economico dovrà compilare il documento strutturato direttamente sul SATER; in caso di RTI e avvalimento dovranno compilare il documento su SATER sia la mandataria che le mandanti, sia l'ausiliaria

La documentazione di gara è disponibile gratuitamente sul sito internet di Intercent-ER/SATER al link <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti> e sul sito internet del Comune di Bellaria Igea Marina al link : https://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it/comune/cms/page/atti-bandi_citygov/

La documentazione di gara, le eventuali rettifiche alla stessa, i chiarimenti e l'eventuale variazione della data di apertura delle offerte saranno comunicati sulla piattaforma Sater sia con pubblicazione sul sito del Comune di Bellaria Igea Marina.

2.2 CHIARIMENTI:

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide> da inoltrare entro 10 giorni dalla data di presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 92, comma 2 lett. a) del d.lgs. 36/2023, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il termine stabilito a sistema prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate

2.3 COMUNICAZIONI: Nel rispetto delle modalità previste dal d.lgs. 36/2023, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art.90, comma 1 del d.lgs. 36/2023.

Tutte le Comunicazioni tra il Comune e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di Comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Comune; diversamente l'Ente pubblico declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle Comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. TIPOLOGIA E OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto in primo luogo poiché si chiede l'attivazione di un unico centro facente capo ad un unico soggetto; in secondo luogo nell'ambito della rete pubblica e privata che opera nel contesto vi sono evidenti vantaggi che militano in favore del conferimento dell'appalto in un unico lotto, poiché tale configurazione migliora l'efficacia dell'azione ed assicura un più incisivo ed efficace coordinamento delle parti

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale)	Importo
			S (secondaria)	
1	Servizi di assistenza sociale	85300000	P	
A. Importo a base di gara				€ 969.000,00
B. Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
A) + B) Importo complessivo				€ 969.000,00

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a circa il 64% dell'importo dell'appalto calcolati sulla base dei seguenti elementi: numero delle ore ed il costo orario educatore cat. D2, costo orario coordinatore cat. E1 CCNL cooperative sociali riferiti ai servizi di capitolato.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché la titolarità dell'immobile in cui si svolgeranno le attività oggetto di gara non è né del Comune di Rimini né dell'Azienda USL della Romagna e all'interno

degli stessi non svolge attività personale dipendente dai due Enti, pertanto non sussistono rischi interferenti e non è necessaria la predisposizione del DUVRI i cui costi sono pari a zero. La redazione del DUVR è a carico del soggetto titolare dell'attività in capo al quale gravano altresì il rispetto degli obblighi e degli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81 /2008.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

DURATA : La durata dell'appalto, opzioni escluse, è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, fatta salva la consegna anticipata del servizio nelle more di stipula ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D.lgs n. 36/2023.

REVISIONE PREZZI : a partire dal secondo anno di contratto, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza tra gli indici indicati all'articolo 60, comma 3, lettera b del D.Lgs n. 36/2023: per la quota del corrispettivo che fronteggia le voci di costo non riferite al personale, l'eventuale aumento non potrà superare l'indice medio ISTAT riferito ai 12 mesi antecedenti la data di revisione (Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati senza tabacchi) e la revisione potrà operare solo dopo la prima annualità di contratto. -per la quota del corrispettivo che fronteggia le voci di costo riferite al personale, il prezzo sarà sottoposto a revisione solo in caso di intervenuti aumenti contrattuali, debitamente motivati e documentati dall'appaltatore.

MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE: Sono previste le seguenti opzioni:

a) Opzione di proroga del contratto: ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.lgs n. 36/2023 la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 10 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 269.166,67, al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto, e comunque non superiore a 6 mesi.

b) Affidamento di servizi analoghi di cui all'articolo 76, comma 6, del Codice: la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione a titolo di rinnovo dei servizi in appalto per un ulteriore triennio per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 969.000,00, al netto di Iva

c) Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice: Essendo il contratto a misura, la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nel caso in cui l'utilizzo del servizio sia necessario per volumi superiori rispetto all'importo posto a base di gara per la presenza di nuovi utenti o la necessità di incrementare le ore, alle medesime condizioni contrattuali e applicando il costo orario di contratto; tali modifiche in aumento sono ammesse purché il loro valore non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 3.337.666,67.

Tabella 3

Importo complessivo a base di asta per il triennio (A+B)	€ 969.000,00
Importo per l'opzione di proroga contrattuale	€ 269.166,67
Importo per l'opzione di proroga tecnica	€ 161.500,00
importo per servizi analoghi - rinnovo per ulteriore triennio	€ 969.000,00
Importo per variazioni in aumento art. 120 comma 1 lett.a) D.Lgs n. 36/2023 nel limite del 50%, compreso rinnovo	€ 969.000,00

Valore globale stimato	€ 3.337.666,67
------------------------	----------------

Il contratto è a misura ed il valore è stato determinato tenendo conto delle ore di attività che dovranno essere erogate in un anno pari a 14.400, come specificato all'art. 4 del Capitolato speciale di appalto.

Il ribasso percentuale unico sull'importo complessivo a base d'asta di **€ 969.000,00** verrà applicato al costo orario di **€ 22,431 + Iva**, nel caso servano ore aggiuntive nell'ambito delle opzioni previste.

Il prezzo a base d'asta € 969.000,00, così come il prezzo orario di **€ 22,431** sono comprensivi di ogni onere connesso all'esecuzione del servizio (a titolo meramente indicativo e non esaustivo, costi connessi all'acquisizione della disponibilità della struttura e di gestione della medesima, tenendo presente che l'immobile per la realizzazione del servizio sarà individuato dall'appaltatore e dovrà essere ubicato sul territorio del Comune di Rimini, arredi ed attrezzature adeguati all'età degli ospiti ed alla funzione del servizio, tenendo in particolare considerazione le esigenze di sicurezza legate alle disabilità degli ospiti, costo personale, la fornitura di divise, dei presidi per la sicurezza e del materiale di consumo necessario per le varie attività, mezzi idonei per lo svolgimento dei servizi e per gli spostamenti, adeguati mezzi di comunicazione con gli operatori in servizio, fornitura ed erogazione pasti,).

REMUNERAZIONE DELL'APPALTO: La remunerazione del servizio è assicurata attraverso risorse a carico del Bilancio del Comune di Rimini e risorse a carico del Bilancio Sanitario gestito dall'Azienda USL della Romagna.

E' prevista una ulteriore quota parte di contribuzione a carico degli utenti nei termini:

a) Il costo del pasto sarà a carico della famiglia dell'utente del servizio e non potrà essere superiore ad € 6,50 a pasto. Sarà onere del soggetto gestore del servizio provvedere alla riscossione del suddetto corrispettivo.

b) Costituisce ulteriore remunerazione dell'appalto anche la quota di contribuzione che l'appaltatore dovrà richiedere all'utente per la realizzazione del servizio. Nello specifico la quota di contribuzione da porre a carico degli utenti non può superare € 10,00 (IVA esclusa) al giorno per il periodo invernale ed € 18,00 (IVA esclusa) al giorno per il periodo estivo. Le quote di contribuzione dovranno essere determinate tenendo conto dell'ISEE ordinario di ciascun utente.

Sarà onere dell'appaltatore provvedere alla riscossione della quota di contribuzione a carico degli utenti ed effettuare tutte le verifiche relative all'ISEE. Il Comune e l'Azienda USL non rispondono in caso di mancato incasso della quota di contribuzione a carico dell'utente e in caso di esenzioni.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

a) partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

b) partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

c) partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

d) partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro tre giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

I raggruppamenti di operatori economici, nell'esecuzione dell'appalto, devono rispettare le seguenti condizioni: rispetto della clausola sociale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nei protocolli di legalità/patti di integrità in materia di appalti sottoscritti dai Comuni della provincia di Rimini con la Prefettura di Rimini, reperibili al link: http://www.prefettura.it/rimini/contenuti/Protocolli_d_intesa_2013-68043.htm con contestuale impegno in caso di aggiudicazione a rispettarle e farle rispettare (art. 1, comma 17, della l. 190/2012; il mancato rispetto degli stessi costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

I requisiti di capacità generale devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati, consorzio e consorziata designata per l'esecuzione dei servizi, ausiliaria.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

b) *(solo se l'operatore è un ente Associativo, anche non iscritto alla C.C.I.A.A.) iscrizione al REA oppure Statuto* da cui si evincano scopi statutarî coerenti con quelle oggetto della presente gara

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati, consorzio e consorziata designata per l'esecuzione dei servizi, ausiliaria.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Fatturato globale maturato nel triennio precedente almeno pari **€ 1.500.000,00** IVA esclusa . Per ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari **2020, 2021, 2022**. Pertanto il triennio si riferisce ai documenti tributari e contabili relativi ai tre esercizi finanziari indicati che risultano depositati e approvati.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Esecuzione negli ultimi **tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando su GURI** di almeno n. 3 servizi analoghi ai servizi in appalto. Per analogo si intende il servizio di assistenza socio educativa per bambini/alunni con disabilità' certificata.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Fermo restando che il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, visto la natura del servizio, ai sensi dell'art. 68, comma 4, lett. b) del D.lgs n. 36/2023 il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati : almeno il 40% dalla mandataria ed almeno il 20% da ciascuna delle mandanti.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dell'elenco dei servizi/forniture analoghi di cui al precedente punto 6.3 visto la natura del servizio, ai sensi dell'art. 68, comma 4, lett. b) del D.lgs n. 36/2023 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati; almeno due servizi devono essere stati eseguiti dalla mandataria; ogni mandante deve avere eseguito un servizio;

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

In linea generale per "risorse messe a disposizione" si intendono tutte le risorse (umane, strumentali, come mezzi e attrezzature, prassi/procedure e know how aziendali, etc) delle quali è carente il concorrente e che costituiscono oggetto di avvalimento. I requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento devono essere idonei a garantire il soddisfacimento sostanziale del/i requisito/i richiesti nei documenti di gara di cui l'ausiliata è carente e dovranno essere messe a disposizione dall'ausiliaria all'ausiliata, in modo certo e determinato così come riportato nel contratto di avvalimento, e per tutta la durata del contratto. Con specifico riferimento, al requisito riguardante il fatturato globale minimo annuo, trattandosi di cosiddetto avvalimento "di garanzia" è opportuno che il contratto riporti

sicuramente il requisito posseduto dall'ausiliaria di cui il concorrente ausiliato sia carente, unitamente all'impegno dell'ausiliaria a garantire l'ausiliato sul versante economico-finanziario

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE e dichiarazione integrativa al DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE e dichiarazione integrativa al DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.
- d) dichiarare di non partecipare alla gara in proprio o raggruppato o consorziata nel caso di avvalimento premiale ;

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

ATTENZIONE La stazione appaltante rende disponibili, ai fini di cui al presente paragrafo, i modelli Allegato n. 3 e 4 (dichiarazione dell'impresa ausiliaria per avvalimento non migliorativo/migliorativo), da compilarsi con l'avvertenza che, in caso di avvalimento migliorativo, le dichiarazioni relative alle risorse messe a disposizione con la finalità di migliorare l'offerta del concorrente e il contratto di avvalimento dovranno essere prodotte unicamente nell'ambito della busta tecnica al fine di evitare ogni anticipazione di elementi dell'offerta nell'ambito della busta amministrativa, come di seguito precisato:

- Nel caso in cui l'avvalimento sia esclusivamente finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione (cd. avvalimento NON migliorativo): il modello - Allegato 2 e il contratto di avvalimento va inserito nella busta documentazione amministrativa.
- Nel caso in cui l'avvalimento sia esclusivamente finalizzato a migliorare l'offerta (cd. avvalimento migliorativo): il modello - Allegato 3 e il contratto di avvalimento va inserito nella busta tecnica.
- Nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato ad entrambe le finalità vanno prodotti n. 2 contratti di avvalimento. Il primo relativo ai requisiti di partecipazione alla gara (da inserire nella busta documentazione amministrativa, insieme al modello – Allegato 2) e il secondo relativo alle risorse per migliorare l'offerta (da inserire nella busta tecnica, insieme al modello – Allegato 3)

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Rapporto con il subappalto: L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore di un altro concorrente. L'impresa ausiliaria non può eseguire, in subappalto, quote di prestazioni eccedenti quelle correlate ai requisiti posseduti e, comunque, resi disponibili attraverso l'avvalimento. È escluso il ricorso all'avvalimento nell'ambito del subappalto.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché, trattandosi di appalto ad alta intensità di manodopera, la prevalente esecuzione delle medesime.

In ragione delle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto, dell'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro, l'affidatario deve eseguire direttamente le prestazioni coinvolgenti il personale educativo. Sussiste inoltre l'esigenza della Stazione Appaltante di garantire l'unitarietà del governo del servizio.

Le prestazioni svolte dal personale ausiliario e la fornitura dei pasti possono essere subappaltate ma non possono a sua volta essere oggetto di ulteriore subappalto: Ciò in ragione dell'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro, nonché per le specifiche caratteristiche proprie dell'appalto e la delicatezza delle prestazioni richieste.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del D.Lgs n. 36/2023.

Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice (art. 119, comma 4, lett. b) del Codice) e deve essere qualificato per i servizi che intende assumere (art. 119, comma 4, lett. a) del Codice). In caso di raggruppamento temporaneo, solo la capogruppo può stipulare i contratti di subappalto in quanto titolare del contratto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

9.1 tutela del lavoro:

CONTRATTO DI LAVORO APPLICATO:

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

In sede di gara l'operatore economico, con apposta dichiarazione resa ex D.P.R. 445/2000 all'interno dell'allegato 1 istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative da porre nella busta DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dovrà indicare quale è il Contratto Nazionale (CCNL) applicato ai propri dipendenti e nel caso in cui questo non sia quello

indicato dalla stazione appaltante al punto 3 che lo stesso è equivalente in quanto assicura le medesime tutele economiche e normative ai lavoratori .

L'operatore economico ha facoltà di allegare la documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL . Tale documentazione dovrà comunque essere presentata nel caso in cui l'operatore economico risulti affidatario dell'appalto. In tale caso, la mancata presentazione della documentazione probatoria sulle equivalenze equivale a mancata accettazione della clausola di garanzia di tutela equivalente e rappresenta la volontà, da parte del concorrente, di proporre una offerta condizionata e come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l'esclusione dalla gara.

CLAUSOLA SOCIALE:

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3 oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per detti lavoratori.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'allegata tabella che contiene il numero degli addetti e indicazione di qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

A tal fine si evidenzia, conformemente a consolidata giurisprudenza, che è rimessa al concorrente la scelta sulle concrete modalità di attuazione della clausola, incluso l'inquadramento da attribuire al lavoratore, spettando allo stesso operatore formulare "proposta contrattuale" al riguardo, attraverso il cosiddetto "progetto di assorbimento", come introdotto dall'art. 3, ultimo comma, delle Linee Guida Anac n. 13 approvate con Delibera n. 114 del 13.02.2019.

In sede di gara l'operatore economico, con apposta dichiarazione resa ex D.P.R. 445/2000 all'interno dell'allegato 1 istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative da porre nella busta DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA , dovrà assumere l'impegno a garantire , secondo quanto indicato al presente punto, la stabilità occupazionale del personale impiegato

Il concorrente dovrà inoltre presentare un progetto di assorbimento del personale che, in conformità all'art. 57 del Codice, attesti le modalità degli adempimenti derivanti dalla clausola sociale di cui all'articolo 19 del capitolato speciale d'appalto ec atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della suddetta clausola. Il progetto è da inserire nella busta DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .

La mancata presentazione del progetto o la presentazione di un progetto incompleto è sanabile mediante soccorso istruttorio, espressamente previsto dalle Linee Guida ANAC n. 13, trattandosi di un elemento rilevante per la fase di esecuzione del contratto. La mancata presentazione del Piano, anche a seguito dell'eventuale attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale e rappresenta la volontà, da parte del concorrente, di proporre una offerta condizionata e come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l'esclusione dalla gara.

La documentazione a comprova delle equivalenze ed il progetto di riassorbimento verranno verificati anche con le modalità di cui all'art. 110 del D.lgs n. 36/2023.

9.2 Condizioni di esecuzione: Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, ai sensi dell'articolo 113 del Codice, è richiesto:

Il Centro educativo e didattico integrato per minori con bisogni speciali gravi dovrà essere ubicato sul territorio del Comune di Rimini. L'appaltatore dovrà individuare e attivare una sede operativa sul territorio del Comune di Rimini di cui dovrà avere la disponibilità per tutta la durata dell'appalto: Per disponibilità si intende un valido titolo di detenzione per tutta la durata triennale del servizio e del rinnovo quali, a titolo esemplificativo, proprietà, locazione, comodato. La struttura deve essere operativa entro i termini di avvio del servizio e pertanto il committente potrà poi pretendere a pieno diritto che sia acquisita la disponibilità effettiva della struttura ai fini della stipula e dell'esecuzione , anche anticipata, del contratto d'appalto a pena di revoca dell'aggiudicazione e incameramento della cauzione provvisoria o della risoluzione contrattuale .

la struttura deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti, nazionali e locali, in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, assenze di barriere architettoniche e quant'altro necessario e richiesto dalla normativa di riferimento in tema di proprietà/conduzione di immobili

Gli spazi destinati agli utenti del servizio, il loro arredamento e le attrezzature devono essere adeguati all'età degli ospiti ed alla funzione del servizio, tenendo in particolare considerazione le esigenze di sicurezza legate alle disabilità degli ospiti. La struttura individuata per la realizzazione del servizio dovrà essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari, strutturali e organizzativi, richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

Dovranno inoltre essere garantite la, preparazione e somministrazione di pasti, accompagnamento dalla scuola al centro e dal centro a casa se previsto nel piano educativo individuale, aiuto nell'assunzione di medicinali secondo prescrizione medica come dettagliato nel capitolato speciale di appalto.

Il personale educativo impiegato nei servizi e prestazioni richiesti dovrà essere in possesso dei titoli indicati al punto 12 del capitolato speciale di appalto. L'appaltatore dovrà avvalersi di operatori che non si trovano nelle situazioni di cui agli artt. 5 e 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet".

In quanto condizioni di esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 113, commi 1 e 2 del D.lgs n. 36/2023, in sede di gara l'operatore economico, con dichiarazione resa ex D.P.R. 445/2000, dovrà attestare il possesso o l'impegno a dotarsi alla data di sottoscrizione del contratto o della sua anticipata esecuzione dei requisiti richiesti sopra indicati in conformità alla documentazione di gara e del capitolato speciale di appalto.

10 . CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € **66.753,33**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente **in favore del Comune di Bellaria Igea Marina** sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto Servizio Tesoreria del Comune di Bellaria Igea Marina, Banca CREDIT AGRICOLE, Iban : IT04X0623067710000030644924 causale "cauzione provvisoria gara centro educativo speciale per minori"

La fideiussione può essere rilasciata:

da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

h) La fideiussione e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; per tale motivo la fideiussione deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione della polizza la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c) Riduzione del 10 % in caso di possesso di almeno una delle seguenti certificazioni/marchi:

SA8000:214 Sistema di gestione della responsabilità sociale

UNI ISO 45001:2018 Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro

UNI/PdR 125:2022 Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria o delle certificazioni di qualità solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

NEL CASO DI RICORSO ALLA RIDUZIONE PER LO STATUS DI MICRO, PICCOLA, MEDIA IMPRESA:

Per definizione di «microimprese, piccole e medie imprese», si rinvia alla [Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003](#). In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

Si precisa che la dicitura **“Dichiarazione relativa al fatturato annuo”**, così come precisato nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese piccole e medie imprese, dovrà riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso.

Pertanto dovranno essere presi in considerazione i dati relativi all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato, precedentemente alla data di presentazione dell'offerta, con particolare riferimento alla voce A1 del conto economico del bilancio stesso.

Si precisa che la dicitura **“Dichiarazione importo totale di bilancio annuo”**, così come precisato nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese piccole e medie imprese, dovrà riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso.

Pertanto dovranno essere presi in considerazione i dati relativi all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato, precedentemente alla data di presentazione dell'offerta, con particolare riferimento al valore attivo dello stato patrimoniale del bilancio stesso.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del D.Lgs n. 36/2023, la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto, le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento, l'eventuale esclusione dalla gara dopo la proposta aggiudicazione,

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

11. SOPRALLUOGO : non pertinente

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>].

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Si accede al servizio al link: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/>, ove alla voce "Pagamenti in favore dell'Autorità" - sotto voci "Portale dei pagamenti dell'ANAC." e "Gestione Contributi Gara" con le istruzioni per l'operatore economico.

Il pagamento della contribuzione potrà avvenire con una delle seguenti modalità:

- "Pagamento on line" scegliendo uno dei canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
- "Pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.).

L'elenco dei PSP attivi e dei canali abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA sono disponibili all'indirizzo www.pagopa.gov.it.

La causale del versamento deve riportare il codice fiscale del partecipante e il CIG che identifica la procedura di gara.

Per i Raggruppamenti temporanei di imprese costituiti o costituendi, il versamento è unico e deve essere effettuato dall'impresa mandataria.

12.1 PASSOE

I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema FVOE accedendo all'apposito link sul portale ANAC (www.anticorruzione.it/Servizi/FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

La registrazione ai servizi on line dell'ANAC è necessaria per la creazione del PassOE da inviare alla stazione appaltante e per il versamento del contributo. Il PassOE si crea accedendo al servizio FVOE dedicato agli operatori economici, attivando la funzione "Creazione pass" ed inserendo le informazioni richieste dal sistema. Il Sistema rilascia un "Pass OE " che deve essere inserito firmato nella busta Documentazione amministrativa

È possibile richiedere informazioni o assistenza in merito a problematiche tecnico-specialistiche legate all'utilizzo dell'applicazione FVOE al Contact Center ANAC al numero 06.62289571, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00, oppure tramite modulo Web all'indirizzo <http://supportcenter.anticorruzione.it/>

Il PassOE rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori. Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

Il mancato inserimento del PassOE nella documentazione amministrativa non costituisce causa di esclusione; tuttavia essendo il PassOE necessario affinché l'operatore economico possa essere verificato attraverso il sistema del FVOE, non è possibile dichiarare l'aggiudicazione se sono presenti partecipanti acquisiti senza Pass o con Pass non conforme.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica della Regione Emilia Romagna SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione prodotta devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **18:00 del giorno 18/12/2023** a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 megabyte per singolo file. Si precisa che tutti file allegati e/o costituenti l'offerta devono essere in formato pdf/A.

Tuttavia, è possibile utilizzare anche le seguenti estensioni nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative e regole tecniche di settore tra cui quelle previste dal DPCM del 22.02.2013:

- pdf - .jpg - .tiff - .bmp;
- doc - .xls - .docx - .xlsx - .odt - .ods;

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'“OFFERTA” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica ;
- C – Offerta economica .

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata dal SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/> che consentono di predisporre e caricare a sistema:

- 1) una busta virtuale contenente la documentazione amministrativa che attesta i requisiti e gli adempimenti del concorrente per partecipare alla gara;**
- 2) una busta virtuale contenente l'offerta tecnica ;**
- 3) una busta virtuale contenente l'offerta economica;**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni :

- Allegato 1 – Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative DGUE
- Allegato 2 – Modello dichiarazione possesso requisiti capacità tecnica professionale
- Allegato 3 - Modello dichiarazione avvalimento NON MIGLIORATIVO
- Allegato 4 - Modello dichiarazione avvalimento MIGLIORATIVO
- Allegato 5 – Modello DICHIARAZIONE integrativa dell'offerta ECONOMICA
- Allegato 6 - Modello attestazione assolvimento imposta di bollo.

sono redatte preribilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma SATER e sul sito del Comune di Bellaria Igea Marina al link : https://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it/comune/cms/page/atti-bandi_citygov/. IL DGUE è compilato on-line; In merito al DGUE si precisa che l'operatore economico dovrà compilare il documento strutturato direttamente sul SATER.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare, fatto salvo i casi di soccorso istruttorio ove attivabile . Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di

Bellaria Igea Marina ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili. L'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di sistema. Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti dal presente disciplinare, informando l'impresa con un messaggio di notifica e attraverso l'indicazione dello stato dell'offerta come "Rifiutata".

In ogni caso il concorrente esonera il Comune di Bellaria Igea Marina, nonché Intercent_ER da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

Il Comune di Bellaria Igea Marina, si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di accertato e prolungato malfunzionamento del SATER.

Ai fini della valida partecipazione alla presente procedura selettiva, si precisa che:

- Modalità di sottoscrizione digitale : tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'istanza, di partecipazione e l'offerta tecnica ed economica devono essere sottoscritte con apposizione di firma digitale (nel caso di offerta tecnica ed offerta economica, a pena di esclusione e senza soccorso istruttorio), rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/ DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dal rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso. In caso di procuratore, occorre indicare gli estremi della procura;
- per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n.82/2005 nonché dalle regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare a pena di esclusione un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.
- alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia del documento di identità del sottoscrittore.
- Il DGUE, le dichiarazioni integrative l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'operatore economico o suo procuratore.
- Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

13.2 PROCURA

Nel caso di firma di un procuratore del legale rappresentante, oltre alla firma digitale del sottoscrittore deve essere allegata, a pena di esclusione, copia della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura CCIAA.

Si applica sul punto l'art. 101 del D.Lgs n. 36/2023 in tema di soccorso istruttorio.

Copia della procura dovrà essere inserita nella busta Documentazione Amministrativa con una delle seguenti modalità:

- in copia scansionata dell'originale analogico sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso oppure, in caso di procura nativa digitale, in duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente;

- ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico (ossia una scansione della procura formata in origine su supporto cartaceo) corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole

A pena di esclusione non saranno accettate procure che non abilitino espressamente il procuratore a presentare l'offerta ed impegnare l'operatore economico rappresentato.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.
- non è sanabile la mancata indicazione nell'offerta economica della stima dei costi della manodopera e della stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9 del Codice, e tale mancanza comporta quindi inammissibilità dell'offerta

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma SATER per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative
- 2) DGUE
- 3) (eventuale) procura;
- 4) garanzia provvisoria;

per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

5) PASSoe,

6) (eventuale) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;

7) eventuale) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;

10) attestazione assolvimento imposta di bollo

10) Dichiarazione possesso requisiti capacità tecnica professionale

11) (eventuale) progetto di assorbimento di cui al punto 9.1

11) copia dello statuto e dell'atto costitutivo (solo per gli operatori economici NON ISCRITTI al REC) di cui al punto 6.1 lettera b).

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- la forma della partecipazione alla gara:

: Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

- integra il DGUE presentato sui punti:

- dichiara le posizioni INPS /Inail /Altre casse

- la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE)
 - i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
 - o in alternativa dichiara che non esiste un titolare effettivo specificando i motivi;
 - di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
 - di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 - di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20; Nel caso di applicazione di un contratto equivalente il concorrente dichiara che il contratto da lui applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele;
 - di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
 - di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9,...
- di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati all'articolo 9 come esplicitati nel modello di dichiarazione;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante ... con delibera di Giunta Comunale n. 24 del 28/01/2014 e reperibile al link https://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it/comune/cms/page/atti-codice_comportamento/ così come integrato e modificato dal d.p.r. n. 81/2023 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
 - di accettare i protocolli di legalità sottoscritti dai Comuni della Provincia di Rimini nel 2012 e 2013 con la Prefettura di Rimini reperibili al link: http://www.prefettura.it/rimini/contenuti/Protocolli_d_intesa_2013-68043.htm e di impegnarsi in caso di aggiudicazione a rispettarle e farle rispettare (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);

per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

dal concorrente che partecipa in forma singola;

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

nel caso di aggregazioni di retisti:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

IMPOSTA DI BOLLO: La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni, da rendersi secondo l'Allegato XX Modello attestazione assolvimento imposta di bollo

Sono fatte salve le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il DGUE consiste in un'autodichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5/1/2016, attestante l'assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei requisiti di idoneità, di qualificazione e tecnico/organizzativa, con i contenuti e le modalità in esso previsti.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Il modello di DGUE che è stato caricato sulla piattaforma SATER, fra gli atti della procedura di gara, è aggiornato al D.lgs. 36/2023. Il DGUE, presente sul SATER, una volta compilato dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "documentazione".

Il DGUE deve essere sottoscritto digitalmente: - nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; **NOTA BENE:** il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 94 e di cui al comma 3, lettera h) dell'art. 98 del D.Lgs. 36/2023 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente nella Parte III, sezione "A" del DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti (in carica) indicati al comma 3 del medesimo articolo 94 (ed elencati nella parte II sezione B del DGUE) con l'indicazione dei dati identificativi degli stessi, oppure della banca dati ufficiale o del pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

Per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama l'art. 94, comma 3, del D.lgs. 36/2023.

Nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive art 94, commi 1, 2 e art. 98 comma 3, lett. g) e h) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 94 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione art. 94, commi 1, 2 e art. 98 comma 3, lett. g) e h) del Codice.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti in esame. Ciò posto, appare opportuna l'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.

Ai sensi dell'art. 94, comma 7 e dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 si possono NON dichiarare solo quegli eventuali reati che siano stati depenalizzati oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della

condanna medesima. Si consiglia ai concorrenti di effettuare preliminarmente, ai fini della compilazione della dichiarazione, una visura ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 presso l'Ufficio del Casellario Giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL DGUE

1. Il documento deve essere compilato e sottoscritto digitalmente, utilizzando il modello presente sulla piattaforma SATER

2. i concorrenti devono compilare le parti II, III, IV (limitatamente alla sez. A, sez. B lett. 1.a), sez. C lett. 1.b;

3. qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare a un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo "vedi allegato n...." oppure, per i requisiti di capacità speciale con il rinvio all'apposito modello ;

4. per la compilazione del quadro relativo al requisito di cui al comma 1, lettera e), dell'art. 95 del Codice, la dichiarazione deve essere riferita: - all'operatore economico, quando i gravi illeciti professionali sono riferibili direttamente allo stesso in quanto persona giuridica; - ai soggetti individuati dall'art. 94, comma 3, del Codice quando i comportamenti ostativi sono riferibili esclusivamente a persone fisiche; La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente ANCHE SE NON ANCORA INSERITI NEL CASELLARIO INFORMATICO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 222, COMMA 10, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione. In particolare, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare, nel DGUE:

- la presenza di condanne non definitive per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale;

- tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente ANCHE SE NON ANCORA INSERITI NEL CASELLARIO INFORMATICO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 222, COMMA 10, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI;

- le eventuali specifiche misure adottate, sufficienti a dimostrare l'integrità e l'affidabilità nell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento, nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione;

5. la mancata compilazione di una dichiarazione essenziale nell'ambito del DGUE costituisce presupposto per l'attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs. 36/2023. Si precisa che sarà ritenuta mancata compilazione del rigo contenente la dichiarazione essenziale il caso in cui l'operatore economico non abbia apposto la crocetta né sul quadratino del SI né su quello del NO oppure nel caso non sia stata eliminata l'ipotesi/opzione non applicabile al caso specifico.

Si invita a compilare la sezione relativa all'indicazione dei legali rappresentanti facendo riferimento a tutti i soggetti elencati dal comma 3 dell'art. 94, e indicandone i dati anagrafici

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) il PASSOE dell'ausiliaria,

2) la dichiarazione di avvalimento;

3) il contratto di avvalimento NON PREMIALE ;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento PREMIALE è presentato nell'offerta tecnica.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

copia del contratto di rete

copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

copia del contratto di rete

dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata dal SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere i seguenti documenti:

A) RELAZIONE TECNICA DEI SERVIZI/FORNITURE OFFERTI:

La relazione contiene la proposta tecnico-organizzativa, suddivisa in capitoli, che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1,

La relazione, non dovrà superare le 12 facciate di testo numerate in formato A4, scrittura Arial carattere 11, interlinea 1 e massimo 50 righe, compresi eventuali allegati. Le parti di relazione eccedenti le 12 facciate non saranno valutate dalla commissione anche se contenenti elementi soggetti a valutazione.

b) (eventuale) DOCUMENTAZIONE PER L'AVVALIMENTO PREMIALE;

Nel caso di avvalimento premiale, a pena di esclusione, le dichiarazioni relative alle risorse messe a disposizione con la finalità di migliorare l'offerta del concorrente e il contratto di avvalimento dovranno essere prodotte unicamente nell'ambito della busta tecnica al fine di evitare ogni anticipazione di elementi dell'offerta nell'ambito della busta amministrativa.

C) (eventuale) DOCUMENTAZIONE PER IL DINIEGO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL'OFFERTA TECNICA.

L'operatore economico, qualora voglia esercitare tale facoltà, allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza.

In base a quanto disposto dall'art. 35, comma 4 lett.a) del D.lgs n. 36/2023, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali.

A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.

Il concorrente deve quindi allegare nel SATER una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali", nella sezione "Offerta tecnica", contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Si precisa che, a pena di inammissibilità dell'offerta tecnica:

-l'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

- dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente l'offerta economica.

- l'offerta tecnica non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro a carico non previsto nel capitolato o atti di gara per cui sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato, in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica. L'offerta tecnica non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazione di prezzo.

- le proposte contenute nelle dichiarazioni di offerta sono vincolanti per l'offerente e, in caso di aggiudicazione faranno parte delle prestazioni contrattuali. L'offerta tecnica dell'aggiudicatario costituisce pertanto obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per il Comune di Bellaria Igea Marina ed integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzodel-sistema/guide/>.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve essere espressa come :

17.1 il ribasso percentuale unico sul prezzo base d'asta di € 960.000,00 al netto di Iva, oneri da interferenza lavorativa pari a 0, ribasso da inserire direttamente a sistema.

Il valore percentuale offerto deve essere espresso con un numero massimo di 2 (due) cifre decimali;

17.2 dichiarazione integrativa dell'offerta economica, da rendersi secondo l'allegato 5, con indicazione, a pena di esclusione, di:

- **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9 del Codice.** Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta.

- **la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice.** La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

- **la dichiarazione che il ribasso percentuale unico offerto verrà applicato anche al costo orario di € 22,341, al netto di Iva , per le ore aggiuntive.**

Si precisa che:

- Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

- Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta .

- Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara. Non sono ammesse offerte in rialzo.

- Non sono ammesse offerte tecniche o economiche sottoposte a condizione, a pena di inammissibilità.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

criteri	DIMENSIONE DI PROCESSO IN VISTA DI :	criterio	punti
1.1 Organizzazione generale del servizio	adeguatezza dei macro processi in vista dell'obiettivo di massimizzare il grado di efficacia e appropriatezza dell'intervento complessivamente considerato	D	5
2. Organizzazione dei processi fondamentali finalizzate al potenziamento e/o mantenimento dell'autonomia individuale e relazionale, comunicativa e cognitiva inteso come:			
2.1 Potenziamento di specifiche competenze e autonomie in base al progetto individualizzato	adeguatezza dei processi in vista di massimizzare il grado di efficacia, sicurezza, appropriatezza	D	14
2.2 Sostegno pomeridiano alle attività educative e scolastiche dei minori	adeguatezza dei processi in vista di massimizzare il grado di efficacia, appropriatezza	D	12
2.3 Potenziamento e supporto nella relazione con la famiglia nel compito educativo	adeguatezza dei processi in vista di massimizzare il grado di evoluzione, efficacia, sicurezza, appropriatezza	D	6
3. Coinvolgimento delle reti formali ed informali del territorio (privato no-profit-	adeguatezza dei processi in vista di massimizzare il grado di evoluzione,	D	10

parrocchie, circoli...)	efficacia, appropriatezza		
4. Reclutamento e immissione nel ruolo aziendale degli operatori	adeguatezza dei processi in vista di massimizzare il grado di efficacia, appropriatezza, tempestività	D	5
5. Gestione delle emergenze	adeguatezza dei processi in vista di massimizzare il grado di efficacia, sicurezza, appropriatezza, tempestività	D	8
6. Addestramento e formazione	adeguatezza dei processi in vista di massimizzare il grado di evoluzione, efficacia, appropriatezza	D	5
7. Sistema di monitoraggio e documentazione	adeguatezza dei processi in vista di massimizzare il grado di evoluzione, efficacia, appropriatezza	D	10
8. Coinvolgimento e partecipazione degli utenti e familiari all'organizzazione del servizio	adeguatezza dei processi in vista di massimizzare il grado di evoluzione, efficacia, appropriatezza	D	5
9. Adeguatazza della sede individuata per l'organizzazione e gestione del servizio valutata in funzione delle attività proposte, con le seguenti specificazioni:	appropriatezza, sicurezza, efficacia		
9.1 Collocazione della sede nel contesto urbano (facilità di accesso, prossimità ai servizi del territorio, ecc.).	appropriatezza, sicurezza, efficacia		6
9.2 Ampiezza, caratteristiche e organizzazione degli spazi (luminosità, ariosità, ecc.).	appropriatezza, sicurezza, efficacia		4
	totale		90

Clasula di sbarramento: data la particolare natura del servizio si richiede uno standard alto di qualità. Si procederà pertanto all'esclusione del concorrente che non avrà raggiunto prima della riparametrazione il punteggio minimo di 55 punti su 90 punti.

Riparametrazione: Ai fini dell'aggiudicazione in oggetto, si darà luogo ad un'unica riparametrazione. Una volta determinato il punteggio attribuito ad ogni concorrente per ogni sub elemento formante il punteggio per l'elemento qualitativo, si provvederà alla normalizzazione di tale punteggio rapportandolo al punteggio massimo (90 punti) attribuibile all'elemento qualitativo nel suo complesso. La normalizzazione è effettuata assegnando al concorrente che ha conseguito il punteggio di valore più alto il punteggio definitivo pari a 90 e agli altri un punteggio definitivo in proporzione lineare.

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica criteri qualitativi D

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente - variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara .

I coefficienti di valutazione saranno attribuiti per ogni criterio di natura qualitativa :

a) mediante l'attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario del coefficiente variabile da zero ad uno, legato al grado di rispondenza dell'offerta tecnica ai criteri motivazionali (parametri valutativi) stabiliti nella tabella di cui sopra.

Per rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi, vengono previsti i seguenti giudizi e coefficienti correlati, che saranno utilizzati per le valutazioni dalla Commissione:

Rispondenza dell'offerta ai criteri motivazionali	Coefficiente
Eccellente	1
Ottima	0,90 —0,99

Buona	0,80 – 0,89
Discreta	0,70 – 0,79
Più che Sufficiente	0,60 – 0,69
Sufficiente	0,50 - 0,59
Insufficiente	0,40 - 0,49
Scarsa	0,30 - 0,39
Inadeguata	0,20,- 0,29
Totalmente inadeguata	0,10 - 0,19
Nulla	0

b) per calcolare il coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al criterio o sub- criterio esaminato, la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Per l'attribuzione del punteggio tecnico saranno considerate dopo la virgola le cifre decimali espresse fino alla terza cifra decimale, per cui in caso di coefficienti e punteggi conseguiti con più di tre cifre decimali, dopo la virgola, verranno prese in considerazione solo le prime n. 3 (tre) cifre decimali scritte. I Commissari potranno assegnare coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi. Per l'attribuzione del punteggio conseguito il sistema assegna automaticamente due cifre decimali dopo la virgola.

La mancanza nell'offerta tecnica dello sviluppo dei punti non costituirà motivo di inammissibilità dell'offerta, ma comporterà, nell'ambito della valutazione della parte dell'offerta tecnica cui la mancanza si riferisce, l'attribuzione di un punteggio pari a zero

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica criterio quantitativo Q.

All'offerta ECONOMICA è attribuibile un punteggio massimo di 10 punti.

Al ribasso percentuale più alto corrispondente verrà attribuito il punteggio massimo di punti 10 corrispondente al Ci 1. Agli altri ribassi percentuali verrà conferito un punteggio decrescente in modo proporzionale secondo la seguente

formula del massimo sconto non lineare

$$P = P_{\max} * \left(\frac{R_{\text{off}}}{R_{\text{maxoff}}} \right)^\alpha$$

Dove:

$P_{\max}$ = punteggio massimo

R_{off} = SCONTO PERCENTUALE OFFERTO

R_{maxoff} = SCONTO PERCENTUALE MASSIMO OFFERTO

$\alpha = 0,70$

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI TOTALI

il punteggio totale (P_{tot}) attribuito a ciascuna offerta è uguale a $P_t + P_e$

dove:

P_t = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica

P_e = somma dei punti attribuiti all'offerta economica

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 19/12/2023, alle ore 08:30

Eventuali modifiche delle date di svolgimento delle operazioni di gara, anche dovute a difficoltà tecniche legate al funzionamento del sistema che rendano non effettuabile la seduta, saranno comunicate ai concorrenti a mezzo sistema o tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dall'operatore economico con preavviso di giorni uno.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La stazione appaltante si riserva di non osservare la sequenza temporale delle operazioni di gara nel caso in cui sia presentata una sola offerta ritenuta valida, con facoltà di procedere all'apertura delle buste senza ulteriori comunicazioni.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP, responsabile di fase, con l'ausilio di un seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara con un preavviso di almeno 1 giorno.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Il sistema procede in automatico alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni (termine tassativo). La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La congruità delle offerte verrà verificata con riferimento a quelle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente bando di gara; la verifica di congruità verrà svolta solo se le offerte presentate siano in numero pari o superiore tre.

Le spiegazioni possono riguardare i seguenti elementi:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, anche avvalendosi della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9 ;

l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata .

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con bonifico bancario a favore del Servizio Tesoreria del Comune di Bellaria Igea Marina, Banca CREDIT AGRICOLE, Iban :

IT04X0623067710000030644924. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 3.000,00. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione .

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante dove è possibile leggere i predetti documenti]

26. ACCESSO AGLI ATTI

[Fino al 31 dicembre 2023]

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi .

Le richieste di accesso agli atti e le relative risposte sono effettuate attraverso il SATER secondo le modalità indicate nelle guide all'utilizzo della piattaforma SATER "Richiesta di accesso agli atti" accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide> .

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo dell'emilia Romagna, Indirizzo postale: 40125 Bologna (BO) - Strada Maggiore, 53 , tel: +39 051341501

[Indirizzo di Posta Elettronica Certificata \(PEC\) Abilitata alla ricezione di copie informatiche degli atti depositati ex art.136 comma 2 c.p.a.: bo_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it.](mailto:bo_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it)

Per le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione ed interpretazione del contratto di appalto è esclusivamente competente il giudice del luogo in cui è stato stipulato il contratto stesso e in cui si svolgono le prestazioni previste in contratto (Foro di Rimini), rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale, fatti salvi successivi accordi tra le parti.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

a) titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bellaria Igea Marina, con sede in Piazza del Popolo 1, 47814 Bellaria Igea Marina (RN)

b) Il Responsabile della protezione dei dati personali : Il Comune di Bellaria Igea Marina ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).

c) i dati personali saranno trattati da questo Ente in ottemperanza agli obblighi di legge vigenti in materia di appalti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto e verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per le finalità sopra indicate;

d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti

e) possono venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I dati personali verranno comunicati e diffusi laddove sussista un obbligo di legge o di regolamento al riguardo, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

f) i dati personali degli operatori economici che partecipano alla gara verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento; i dati personali relativi all'operatore economico aggiudicatario della gara saranno conservati per il periodo di durata del contratto. Al termine del suddetto periodo i dati personali potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;

g) il conferimento dei dati personali è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria e in mancanza di essi, non sarà possibile dare inizio al procedimento;

h) il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

i) il trattamento dei dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale

Il Responsabile CUC Distretto Rimini

Dott. Ivan Cecchini (firma digitale)